

# CAMERA DEI DEPUTATI 1828-B

## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO)  
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

*nella seduta del 24 febbraio 1965*

MODIFICATO DALLA V COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO)  
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

*nella seduta del 17 maggio 1966 (Stampato n. 1052)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE  
(TREMELLONI)

Rimozione di materiali e macchinari esteri  
impiegati in particolari usi agevolati

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 23 maggio 1966*

### TESTO

APPROVATO DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE  
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

#### ART. 1.

I materiali ed i macchinari, di provenienza estera, importati in esenzione o con riduzione di diritti doganali, ovvero con la sospensione del dazio, in quanto destinati a particolari usi od impieghi agevolati, possono essere rimossi dagli usi od impieghi medesimi senza il pagamento dei tributi di cui è stata accordata l'esenzione, la sospensione o la riduzione, trascorsi cinque anni dalla data di emissione della bolletta doganale da cui risulta la concessione del beneficio fiscale.

### TESTO

APPROVATO DALLA V COMMISSIONE PERMANENTE  
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

**Soppresso.**

ART. 2.

In caso di rimozione, per qualsiasi destinazione, dei materiali e dei macchinari dagli usi od impieghi agevolati, prima della scadenza del termine di cui all'articolo precedente, è dovuto il pagamento dei diritti doganali dei quali è stata accordata l'esenzione, la sospensione o la riduzione, calcolati sulla base del valore proprio dei materiali e dei macchinari al momento della loro rimozione e con l'applicazione delle aliquote dei diritti doganali medesimi vigenti in tale momento.

I benefici di cui al comma precedente non possono essere concessi se non a partire dal secondo anno dalla data di emissione della bolletta doganale dalla quale risulta la concessione del beneficio fiscale.

Può essere consentita la restituzione al fornitore estero, senza il pagamento dei diritti doganali dei quali è stata chiesta l'esenzione, la sospensione o la riduzione, dei materiali e dei macchinari di cui all'articolo 1 non utilizzati negli usi od impieghi agevolati, oppure rimossi dagli usi od impieghi medesimi prima che sia intervenuto il riconoscimento del beneficio da parte del Ministero delle finanze.

ART. 3.

I materiali ed i macchinari rimossi, entro il termine fissato dall'articolo 1, dagli usi od impieghi agevolati perché riconosciuti fuori uso, possono essere ridotti in rottami, sotto vigilanza finanziaria, ed assoggettati agli effetti del primo comma del precedente articolo 2, al trattamento proprio dei corrispondenti rottami provenienti dall'estero.

ART. 4.

Può essere consentito, entro il termine stabilito dall'articolo 1, il trasferimento dei materiali e dei macchinari indicati nell'articolo stesso ad altri impieghi od usi agevolati. Per tale trasferimento deve essere corrisposta l'eventuale differenza dei diritti doganali determinati, per ciascun tributo, sulla base dei criteri di cui al primo comma del precedente articolo 2 e l'ammontare dei diritti medesimi dei quali nel nuovo impiego od uso è prevista l'esenzione, la sospensione o la riduzione.

Anche nei casi contemplati dal comma precedente il termine di cinque anni fissato dall'articolo 1 decorre dalla data di emissione della bolletta doganale dalla quale risulta la concessione del beneficio fiscale per il primo uso od impiego agevolato.

ART. 1.

In caso di rimozione dagli usi agevolati, per qualsiasi destinazione, dei materiali e dei macchinari di provenienza estera, importati in esenzione o con riduzione di diritti doganali ovvero con la sospensione del dazio, è dovuto il pagamento dei diritti stessi, calcolati sulla base del valore proprio dei materiali e dei macchinari al momento della loro rimozione e con l'applicazione delle aliquote vigenti in tale momento.

I benefici di cui al comma precedente non possono essere concessi se non a partire dal terzo anno dalla data di emissione della bolletta doganale dalla quale risulta la concessione del beneficio fiscale.

Può essere consentita la restituzione al fornitore estero, senza pagamento dei diritti doganali dei quali è stata chiesta la esenzione, la sospensione o la riduzione dei materiali e dei macchinari di cui al primo comma non utilizzati negli usi od impieghi agevolati, oppure rimossi dagli usi od impieghi medesimi prima che sia intervenuto il riconoscimento del beneficio da parte del Ministero delle finanze.

ART. 2.

I materiali ed i macchinari rimossi dagli usi od impieghi agevolati perché riconosciuti fuori uso, possono essere ridotti in rottami, sotto vigilanza finanziaria, ed assoggettati, agli effetti del primo comma del precedente articolo 1, al trattamento proprio dei corrispondenti rottami provenienti dall'estero.

ART. 3.

Può essere consentito il trasferimento dei materiali e dei macchinari indicati nell'articolo 1 ad altri impieghi od usi agevolati. Per tale trasferimento deve essere corrisposta l'eventuale differenza tra i diritti doganali determinati, per ciascun tributo, sulla base dei criteri di cui al primo comma del precedente articolo 1 e l'ammontare dei diritti medesimi dei quali nel nuovo impiego od uso è prevista l'esenzione, la sospensione o la riduzione.